

# SENATO DELLA REPUBBLICA

VI LEGISLATURA

(N. 1820)

## DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **VENANZI, MAFFIOLETTI, LUGNANO, TEDESCO TATÒ Giglia**  
e **GERMANO**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 14 NOVEMBRE 1974

Interpretazione autentica degli articoli 16-ter della legge 28 ottobre 1970, n. 775, e 1 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1080, in relazione all'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, in materia di trattamento economico dei magistrati

ONOREVOLI SENATORI. — È stato reso noto che il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale ha accolto l'istanza di un gruppo di magistrati, tendente ad ottenere il riconoscimento del loro preteso diritto a percepire un trattamento economico superiore a quello attuale. Più precisamente, la decisione del Consiglio di Stato ha stabilito il criterio che — ferma restando la scala dei rapporti fra le retribuzioni dei magistrati fissata dalla legge 24 maggio 1951, n. 392 — il trattamento economico dovrebbe essere determinato equiparando quello del consigliere di Cassazione a quello di prefetto di prima classe.

La legge 28 ottobre 1970, n. 775, ha fissato nell'articolo 16-ter il principio che tale equiparazione deve essere fatta, invece, con il

trattamento del dirigente generale (già direttore generale), che è sensibilmente inferiore. Poichè su tale base fu a suo tempo adottato il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1080, la anzidetta sentenza del Consiglio di Stato viene a determinare un delicato contrasto con l'indirizzo fissato dal Parlamento e realizzato nel decreto presidenziale. In tale situazione, che potrebbe determinare anche un notevole aggravio di spesa, non resta al legislatore che riaffermare la precedente normativa, peraltro assai chiara nel suo testo letterale, mediante una legge interpretativa.

Tale è l'oggetto del presente disegno di legge che vivamente raccomandiamo all'attenzione del Senato, confidando in una rapida approvazione.

**DISEGNO DI LEGGE**  
—*Articolo unico.*

Ai fini della determinazione del trattamento economico previsto dall'articolo 16-ter della legge 28 ottobre 1970, n. 775, per il personale di cui alla legge 24 maggio 1951, n. 392, il trattamento dei consiglieri di Cassazione resta equiparato a quello definitivamente spettante ai funzionari con qualifica di direttore generale o equiparata, come è stabilito dall'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1080, in lire 10.200.000 annue, e confermato per il dirigente generale dall'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748. Alla variazione del predetto trattamento di direttore generale (dirigente generale) sono connesse le successive modifiche di stipendio del consigliere di Cassazione.